Documento Informativo degli OICR di diritto italiano istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Ai sensi del Regolamento Consob n. 20307 del 15/02/2018

1. Informazioni sulla Società di Gestione del Risparmio (SGR) e relativi servizi

1.1 La SGR

ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, anche la "SGR" o la "Società") ha sede legale in Milano, Corso Garibaldi 99, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 07507200157. A decorrere dal 1° gennaio 2026 appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964.
Recapito telefonico: 02.80638.1, sito web: www.animasgr.it, e-mail: clienti@animasgr.it

La SGR, autorizzata dalla Banca d'Italia, all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, è iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'Art. 35 del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 6 della Sezione Gestori di FIA nonché al n. 3 del Registro dei gestori italiani ELTIF ai sensi dell'Art. 4-quinquies.1 del TUF.
La Società è interamente detenuta da Anima Holding S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A..

La Banca d'Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91, recapito telefonico: 06.4792401, sito web: www.bancaditalia.it

1.2 Le lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni

Il Cliente può comunicare con la SGR in lingua italiana.
I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione del servizio di gestione collettiva possono essere ricevuti dal Cliente, previa espressa richiesta in tal senso, in lingua italiana.

1.2.1 I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e il Cliente anche per l'invio e la ricezione di ordini

L'invio di comunicazioni tra la SGR e il Cliente, ivi comprese le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, deve essere effettuato per iscritto, ovvero per il tramite del Soggetto Incaricato del Collocamento, secondo quanto disciplinato nel modulo di sottoscrizione del relativo fondo.

1.2.2 Modalità e tempi di trattazione dei reclami presentati dal Cliente

La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro.

La SGR, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica al Cliente, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC, l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società.

I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all'attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all'eventuale attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei Collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell'evasione del reclamo.
Per ulteriori dettagli si rinvia all'Allegato D "Informativa sulla strategia di trattazione dei reclami", disponibile sul sito istituzionale di ANIMA, www.animasgr.it, alla sezione "Gruppo".

1.3 La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all'Investitore a rendiconto dell'attività svolta

La SGR, con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre), su richiesta scritta dei Clienti che hanno le proprie quote all'interno del certificato cumulativo, invia al domicilio del Cliente un prospetto riassuntivo che indica il numero delle quote degli OICR di pertinenza, il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti del periodo.
I prospetti contabili dei fondi, pubblicati nelle forme indicate nel Regolamento del fondo e forniti gratuitamente agli Investitori che ne fanno richiesta, sono a disposizione presso la sede della Società, presso la Sede del Depositario nonché sul sito istituzionale della SGR www.animasgr.it
La relazione annuale e quella eventuale del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, sono pubblicate entro quattro o sei mesi (a seconda della tipologia di OICR) rispettivamente dalla chiusura dell'esercizio e dall'eventuale minor periodo di riferimento.
La relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, è pubblicata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

1.4 Descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla SGR in materia di conflitti di interesse

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere al momento della prestazione del servizio di gestione collettiva.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse la SGR adotta misure organizzative e procedure idonee ad evitare che:

- il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
- i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei portafogli gestiti e dei Clienti.

La politica di gestione adottata dalla SGR tiene conto delle circostanze, di cui la SGR è a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti rilevanti.
La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:

a. alla selezione degli investimenti;
b. alla scelta delle controparti contrattuali;
c. all'esercizio del diritto di voto.

Si allega (Allegato A) la Policy sui conflitti di interessi approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR (definita "Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse").
La Policy è disponibile anche sul sito istituzionale di ANIMA, www.animasgr.it, alla sezione "Policy".

2. Costi e oneri connessi alla prestazione del servizio

Tutti i costi e oneri a carico dei Sottoscrittori ed a carico dei fondi sono specificatamente indicati nei Regolamenti e nei Prospetti o altra documentazione d'offerta, copia dei quali viene consegnata ai Clienti in sede di sottoscrizione.

La Società riconosce retrocessioni di commissioni ai soggetti con i quali ha concluso accordi commerciali per la distribuzione dei fondi.
L'ammontare delle retrocessioni sulle commissioni di gestione a carico dei fondi è determinato in base ad un coefficiente percentuale calcolato sul patrimonio medio complessivo netto mensile apportato e/o sottoscritto dai soggetti rilevanti per gli accordi commerciali. Tali importi sono pagati direttamente dalla SGR e non gravano sul patrimonio dei fondi.

3. Classificazione della clientela

Al momento della sottoscrizione, la SGR, qualora svolga direttamente l'attività di commercializzazione delle quote del fondo, ovvero il Soggetto Incaricato del Collocamento comunica al Cliente la classificazione a questi assegnata ai sensi della normativa vigente ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale").

È onere del Cliente comunicare eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.
A seguito di tale richiesta, la SGR o il Soggetto Incaricato del Collocamento comunica al Cliente su supporto duraturo quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.
Nel caso in cui il Cliente renda tale conferma, la SGR o il Soggetto Incaricato del Collocamento, valuta le caratteristiche e l'idoneità dello stesso ad essere trattato come Cliente professionale e comunica al Cliente l'accettazione o la non accettazione della richiesta.

4. Strategia di trasmissione e/o esecuzione degli ordini adottata dalla SGR ai sensi degli Artt. 99 - 100 del Regolamento Intermediari 20307/18 Consob

ANIMA SGR, per l'attuazione delle proprie decisioni di investimento, non accede direttamente alle Sedi di Esecuzione, ma si avvale di soggetti all'uopo incaricati, selezionati in base alle strategie di esecuzione adottate.
Pertanto, ciascun soggetto ha una strategia compatibile con l'ordine di importanza dei fattori ritenuti significativi dalla SGR.

La Società ha definito una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini che contiene gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle Sedi di Esecuzione e delle entità.

Allegato al presente documento (Allegato B) è l'"Estratto dell'Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini".
L'estratto è disponibile anche sul sito istituzionale di ANIMA, www.animasgr.it, alla sezione "Gruppo".

5. Incentivi e Ricerca in Materia di Investimenti

La SGR ha stipulato accordi di distribuzione degli OICR istituiti e/o gestiti che prevedono un compenso (commissione di gestione) corrisposto dalla SGR ai Soggetti Collocatori (c.d. incentivi).

Ricerca in Materia di Investimenti
ANIMA SGR percepisce dai negoziatori prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta e a sostegno di quella prodotta internamente, avente ad oggetto, tra l'altro, l'individuazione di nuove opportunità di investimento (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o a una particolare industry (ricerca di settore), la formulazione di previsioni per l'area geografica (c.d. macroeconomica), l'analisi per specifici settori delle *asset class* e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l'analisi del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica).

L'accrescimento della qualità del servizio e l'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR/Sottoscrittori si concretizza nell'impiego di tali ricerche ai fini di migliorare l'attività di investimento e di gestione delle *asset class* in portafoglio. A tal fine, la ricerca ricevuta è sottoposta ad un processo di valutazione volto a verificarne la conformità alle disposizioni vigenti in termini di novità, originalità, rigore e significatività della stessa e della qualità del servizio reso.

Per i dettagli relativi alla politica sugli incentivi di ANIMA SGR si rinvia all'Allegato E "Inducements", disponibile anche sul sito istituzionale di ANIMA, www.animasgr.it, alla sezione "Policy".

6. Prodotti complessi

Nell'ambito dei propri servizi di gestione, ANIMA SGR, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, ha proceduto ad adottare una Policy in materia di collocamento e investimento di prodotti complessi.

Gli OICR della Società e gli strumenti o attività finanziarie oggetto di possibile investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società vengono pertanto classificati secondo il loro grado di complessità, su una scala di quattro valori:
- complessità molto alta;
- complessità alta;
- complessità intermedia;
- complessità bassa.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Allegato F "Politica di collocamento e investimento relativa a prodotti complessi".

Allegato A:
Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori, le Società di Gestione del Risparmio devono formulare, applicare e mantenere una "politica di gestione dei conflitti di interesse" che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l'equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi dei Clienti/Investitori. Pertanto in conformità al Regolamento Intermediari, con il presente documento, ANIMA SGR definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

Il documento recepisce le raccomandazioni contenute nel "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse" di Assogestioni.

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente Policy si intende per:

a) "Aderenti/Beneficiari": i soggetti che sottoscrivono il Fondo Pensione Arti & Mestieri;
b) "Amministratori Indipendenti": gli amministratori di ANIMA SGR in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale della stessa;
c) "Amministratori indipendenti non correlati": gli amministratori indipendenti che in una determinata operazione non abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse anche potenziale in conflitto con l'interesse della SGR e dei Sottoscrittori/Clienti;
d) "Associazione": l'Assogestioni - Associazione italiana dei gestori del risparmio;
e) "Controllante intermedia" del Gruppo Banco BPM, Anima Holding S.p.A. che ha la responsabilità di coadiuvare e assistere la Capogruppo vigilando sul puntuale recepimento e sull'osservanza da parte delle sue controllate dirette del complessivo impianto di *governance* e funzionamento del Gruppo Banco BPM;
f) "Capogruppo Banco BPM S.p.A.": esercita attività di direzione e Coordinamento su Anima Holding S.p.A. e quindi sulla Società;
g) "Cliente": il soggetto cui ANIMA SGR presta il servizio di gestione di portafogli ed i "servizi";
h) "Comitato": comitato endoconsiliare composto almeno da due amministratori indipendenti; la nomina e la composizione il funzionamento e le attribuzioni del comitato sono disciplinate da apposito regolamento e dalla presente Policy;
i) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non correlati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero, basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
j) "controllo": la fattispecie di cui all'Art. 2359 del Codice Civile o comunque la normativa speciale di riferimento;
k) "convenzioni con soggetti correlati": le convenzioni con soggetti correlati aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di Depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;
l) "Deleghe operative": le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria di ANIMA SGR, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla società;
m) "D.M.": il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell'Art. 39 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani;
n) "FIA": il fondo comune d'investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD);
o) "FIA riservato": il FIA la cui partecipazione è riservata a Investitori professionali e alle categorie di Investitori individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30;
p) "Gestione collettiva": il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;

q) "Gestore": il soggetto che, nell'ambito di un processo d'investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
r) "Gruppo": le società del Gruppo Banco BPM;
s) "Influenza notevole": l'influenza come definita nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione I del Regolamento sulla gestione collettiva o comunque la normativa speciale di riferimento;
t) "Investitore": il soggetto cui ANIMA SGR presta il servizio di gestione collettiva;
u) "Management Company": società responsabile della gestione degli assets della SICAV, dell'attività di fund accounting della SICAV e della predisposizione delle Policy necessarie per lo svolgimento della distribuzione e promozione della SICAV, nonché, di quelle previste dall'Autorità di Vigilanza sia del Paese in cui la società opera sia del Paese in cui la SICAV ha la sede legale;
v) "OICVM": il fondo comune d'investimento e la SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
w) "OICR": gli OICVM e i FIA;
x) "Partecipazione rilevante": ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'Art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
y) "Protocollo": Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi di Assogestioni;
z) "Regolamento Intermediari": la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti;
aa) "Regolamento sulla gestione collettiva": il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2019 e successivi aggiornamenti;
bb) "Regolamento UE": il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
cc) "Regolamento UE 2015/760": il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
dd) "Regolamento Delegato": (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
ee) "Regolamento UCITS": il Regolamento Delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
ff) "Restricted list": l'elenco di strumenti finanziari per i quali ANIMA SGR, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti;
gg) "Rete": della società incaricata della revisione contabile di ANIMA SGR; la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali (cfr. Art. 1 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
hh) "Servizi": i servizi di gestione di portafogli, i servizi di investimento e servizi accessori;
ii) "Servizi accessori": i servizi di cui all'Art. 33 del TUF comma 2, lettera c) e d);
jj) "Servizi di investimento": il servizio di consulenza, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
kk) "Servizio di gestione di portafoglio": per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai Clienti;
ll) "Servizio Compliance & AML": funzione di controllo di conformità (Art. 22 del Regolamento Delegato UE 565/2017);
mm) "Servizio Internal Auditing": funzione di revisione interna (Art. 24 del Regolamento UE 565/2017);
nn) "Servizio Risk management": funzione di gestione del rischio (Art. 23 del Regolamento UE 565/2017);
oo) "Società del Gruppo": le Società del Gruppo di appartenenza di ANIMA SGR;
pp) "soggetti correlati ad ANIMA SGR":
    1. soggetto che:
        a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
            i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
            ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
            iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b) è una società collegata della Società;
c) è un amministratore, un sindaco o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
d) è uno stretto familiare di uno dei soggetti persone fisiche di cui alle lett. a) e c);
e) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lett. c) e d) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole;

2. soggetto che risulta portatore di potenziali conflitti di interesse, ossia:
   a) soggetti che esercitano il controllo e/o un'influenza notevole sulla Capogruppo anche tramite patto parasociale;
   b) società con cui una o più Società del Gruppo Anima Holding abbia stipulato accordi di collocamento che rappresentino oltre il 5% della massa gestita dal gruppo stesso;
   c) una società con cui una o più Società del Gruppo Anima Holding abbia stipulato convenzioni di Depositario;
3. "soggetto rilevante", ossia il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
   a) Amministratore e sindaco di ANIMA SGR e di Società del Gruppo;
   b) dipendenti della società, nonché ogni altra persona fisica le cui prestazioni siano a disposizione e sotto il controllo di ANIMA SGR e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima società;
   c) persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi ad ANIMA SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o servizi essenziali secondo la definizione di cui all'Art. 30 del Regolamento Delegato 565/2017 (ad. esempio, il gestore delegato, gli *outsourcer* incaricati di attività di *property*, *facility management*);

qq) "Soggetti correlati delle SICAV per cui ANIMA SGR è Management Company": i soggetti comunicati dal Board delle SICAV;

rr) "Stretti legami" (cfr. Art. 1, comma 6-bis.3 del TUF): per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'Art. 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;

ss) "TUF": il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

tt) "Watch list": l'elenco di strumenti finanziari che ANIMA SGR, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei soggetti rilevanti.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente Policy si applica ad ANIMA SGR nella prestazione:
   a. della gestione collettiva del risparmio e del Fondo Pensione Arti & Mestieri;
   b. del servizio di gestione di portafoglio;
   c. della commercializzazione di OICR propri e del Fondo Pensione Arti & Mestieri;
   d. degli altri servizi di investimento;
   e. dei servizi accessori.

Art. 3 - Principi generali

1. La presente Policy, che la SGR adotta ai sensi della disciplina vigente, recepisce le raccomandazioni contenute nel "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi" di Assogestioni ed identifica i conflitti di interessi che possono sorgere tra la Società ed il Cliente tenendo conto anche delle preferenze di sostenibilità del Cliente al fine di non ledere le stesse, con particolare riguardo all'obbligo di:
   a. individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi Investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi Aderenti/Beneficiari o dei Clienti;
   b. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati.

2. ANIMA SGR aderisce al Protocollo e ne informa Assogestioni nei modi e nei tempi dalla stessa previsti.

3. La SGR fornisce agli Investitori/Clienti, anche potenziali, informazioni, sulla Policy adottata e sui successivi aggiornamenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In ogni caso la Policy è pubblicata sul sito internet istituzionale della SGR.
4. In ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 166/2014, la Politica di gestione dei conflitti di interessi ed i relativi aggiornamenti, sono comunicati al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.
5. La presente Policy si applica anche nell'espletamento da parte di ANIMA SGR dei compiti di Management Company svolti per altri soggetti (es. SICAV lussemburghesi e SICAV irlandese).

CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 4 - Criteri di identificazione dei conflitti d'interessi

1. ANIMA SGR svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei Partecipanti agli OICR/Fondo Pensione da essa stessa istituiti o gestiti e dei Clienti.
2. La SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto d'interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi Investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi Aderenti/Beneficiari o del Cliente.
3. La SGR individua le circostanze di cui al paragrafo 2 in relazione alle attività svolte per proprio conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un altro soggetto.
4. La SGR tiene conto anche delle circostanze di cui la stessa è a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto d'interessi risultante dalla struttura e dalle attività delle altre Società del Gruppo.
5. ANIMA SGR considera, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto d'interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di istituzione dell'OICR/Fondo Pensione, che danno origine a un conflitto tra:
   a. gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione gestito dalla Società o gli interessi dei Partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
   b. gli interessi di ANIMA SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con ANIMA SGR o un soggetto rilevante, e il Cliente della SGR;
   c. gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione, ovvero dei Partecipanti/Aderenti/Beneficiari, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi Partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
   d. gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione, ovvero dei Partecipanti/Aderenti/Beneficiari, e gli interessi di un altro Cliente della SGR;
   e. gli interessi di due o più Clienti di ANIMA SGR.
6. Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del servizio di gestione collettiva o della prestazione dei servizi o del collocamento e gestione del Fondo Pensione, la Società valuta almeno se la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR si trovi in una delle seguenti situazioni:
   a. è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi Investitori/Aderenti/Beneficiari o a danno del Cliente;
   b. ha un interesse distinto da quello dell'OICR/Fondo Pensione nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi Investitori/Aderenti/Beneficiari o di un Cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR/Fondo Pensione o di un Cliente;
   c. ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un OICR, di un Cliente o di un gruppo di Clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR/Fondo Pensione; (ii) gli interessi di un Investitore/Aderente rispetto agli interessi di un altro Investitore/Aderente o gruppo di Investitori/Aderenti/Beneficiari dello stesso OICR/Fondo Pensione; (iii) gli interessi di Clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio d'investimento;
   d. esegue le stesse attività per l'OICR/Fondo Pensione e per un altro OICR;
   e. svolga la medesima attività della controparte a cui viene prestato uno o più servizi, di cui all'Art. 2 "Ambito di applicazione";
   f. riceva o riceverà da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi Investitori o dal Cliente un incentivo in relazione all'attività di gestione collettiva fornita all'OICR o alla prestazione di servizi al Cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate per il servizio di gestione collettiva e/o per il servizio prestato.
7. ANIMA SGR nella gestione di FIA di tipo aperto individua i conflitti d'interessi che insorgono tra gli Investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli Investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel FIA, nonché i conflitti tra l'incentivo della Società ad investire in attività illiquide e le politiche di rimborso del FIA.
8. ANIMA SGR nella gestione di FIA valuta se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interessi significativi e li comunica agli Investitori dei FIA (Art. 36, par. 1 del Regolamento UE e Art. 14, par. 1 direttiva AIFM).

9. ANIMA SGR considera le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione o di *outsourcing* della funzione di gestione del rischio:
   a. qualora il soggetto delegato controlli la SGR o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti di affari;
   b. qualora il soggetto delegato e un Partecipante a un fondo gestito siano parte del medesimo Gruppo o intrattengano rapporti di affari fra di loro (qualora il Partecipante controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni);
   c. qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più fondi gestiti o dei relativi Partecipanti;
   d. qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di una attività eseguita a favore della SGR o del fondo gestito;
   e. qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente rispetto agli interessi di uno o più fondi gestiti o degli Investitori dei fondi gestiti.
10. La Società nel rispetto della normativa di riferimento vieta:
   i. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sieda al tempo stesso nel Consiglio di Amministrazione del Depositario;
   ii. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società faccia parte al tempo stesso del personale del Depositario;
   iii. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione dello stesso faccia parte al tempo stesso del personale della Società;
   iv. conferimento dell'incarico di Depositario qualora l'Organo incaricato delle funzioni di sorveglianza dello stesso sia composto per più di un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza e del personale della Società;
   v. conferimento di deleghe di gestione o della gestione del rischio al Depositario dell'OICR/Fondo Pensione o a un delegato del Depositario (Art. 80 del Regolamento Delegato 231/2013);
   vi. investimento del patrimonio di OICVM e FIA aperti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché da un Amministratore, Direttore Generale o Sindaco della Società, o da una Società del Gruppo rilevante, nonché vendita o comunque cessione di tali beni direttamente o indirettamente ad Amministratori, Sindaci o al Direttore Generale della Società (Titolo V, Cap. III, Sez. II, III del Regolamento sulla gestione collettiva);
   vii. investimento del patrimonio di un ELTIF in attività ammissibili di cui all'Art. 10 del Regolamento UE 2015/760 nelle quali la Società che lo gestisce assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce (Art. 12 del Regolamento UE 2015/760).
11. Nel caso di Società quotate si considerano anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'Art. 2391-bis del Codice Civile.

Art. 5 - Tipologie di conflitti d'interessi nell'attività di gestione dei patrimoni sia individuali che collettivi

1. ANIMA SGR individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
   a. alla selezione degli investimenti;
   b. alla scelta delle controparti contrattuali;
   c. all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

Art. 5.1 - Selezione degli investimenti

1. Premesso che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR ha vietato di assumere posizioni in acquisto/vendita su strumenti finanziari emessi da Anima Holding e di assumere posizioni lunghe/corte in derivati aventi come sottostante specifico strumenti finanziari emessi da Anima Holding, nell'attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
   a. investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti o acquistati, anche nell'ambito di un collocamento, da soggetti correlati;
   b. investimento in strumenti finanziari per i quali, nell'ambito di un collocamento, Società del Gruppo partecipino/abbiano assunto un impegno a sottoscrivere;
   c. acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati da ANIMA SGR o da altre Società del Gruppo e acquisto di quote o azioni di OICR istituiti e gestiti dagli altri soggetti correlati, anche di diritto estero;
   d. investimento in strumenti finanziari di un emittente controllato da un soggetto correlato o di un emittente che controlla un soggetto correlato;
   e. investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti per i quali una Società del Gruppo o un altro soggetto correlato presta o riceve in via continuativa un servizio di sponsorizzazione;

f. investimento in strumenti finanziari emessi da soci della SGR;
g. investimento in strumenti finanziari collocati da Società finanziate o garantite in misura rilevante da Società del Gruppo, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento stesso;
h. concessione di finanziamenti da parte di Società del Gruppo e/o di soggetti correlati in favore degli OICR gestiti dalla Società;
i. investimento in strumenti finanziari di emittenti nei quali Amministratori o Sindaci di Società del Gruppo Anima ricoprano incarichi esecutivi e delle SICAV per le quali ANIMA SGR svolge il ruolo di Management Company con deleghe operative;
j. operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla SGR;
k. operatività su titoli da parte di uno o più fondi volta ad avvantaggiare le *performance* di un altro OICR;
l. investimento in depositi bancari di soggetti correlati;
m. investimento in strumenti finanziari emessi da Società a cui è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati;
n. investimento in crediti ceduti da Società del Gruppo;
o. investimenti in strumenti finanziari di un emittente con cui una Società del Gruppo della Controllante intermedia ha in essere un rapporto di finanziamento di importo superiore al 5% del patrimonio netto della società finanziata e viceversa;
p. operazioni di prestito titoli con Società del Gruppo e/o soggetti correlati e i loro gruppi di appartenenza.

2. Nell'ambito della definizione dei conflitti di interessi di cui sopra si considerano anche le operazioni di disinvestimento.
3. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, ANIMA SGR acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività della stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da Società del Gruppo, parti/soggetti correlati.

Art. 5.2 - Scelta delle controparti contrattuali

1. Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
   a. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o a parti/soggetti correlati per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad esempio Depositario, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, raccolta ordini, prestito titoli, gestioni date e/o ottenute in delega, ecc...);
   b. utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad esempio servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti);
   c. Sedi di esecuzione gestite da Società del Gruppo, da società in grado di esercitare un'influenza notevole su una Società del Gruppo della Controllante intermedia o con cui sussistono rapporti di natura strategica con una Società del Gruppo e da depositarie del Gruppo;
   d. affidamento agli esperti indipendenti, ovvero, a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni;
   e. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o a soggetti correlati per lo svolgimento dell'attività di selezione dei soggetti ai quali erogare il finanziamento, la valutazione del merito di credito, la funzione di valutazione dei beni, il monitoraggio della *performance* e/o del rischio, le attività di *back office*.

Art. 5.3 - Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti

ANIMA SGR esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti. Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società del Gruppo o da soggetti correlati.

La SGR non esercita il diritto di intervento o di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali, nelle situazioni in cui sussistono conflitti di interesse con emittenti rientranti nella definizione di "soggetti correlati" come definiti nella presente Policy, ovvero, nelle assemblee di tali emittenti.

Art. 6 - Conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti

1. Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui:
   a) in fase di rimborso di quote o azioni di un OICR aperto vengono privilegiati gli interessi di un Investitore rispetto agli interessi di un altro Investitore o gruppo di Investitori dello stesso OICR;

b) gli investimenti in asset illiquidi di un FIA aperto non consentono di ottemperare alle richieste di rimborso, come stabilito nella documentazione contrattuale.

Art. 7 - Operazioni personali

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un soggetto rilevante o una persona avente un legame con ANIMA SGR effettui un investimento personale in relazione a operazioni di investimento per conto del patrimonio gestito, perseguendo un interesse distinto da quello dell'Investitore/Cliente ed influendo sulla modalità di prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi in modo pregiudizievole per l'Investitore/Cliente.

Art. 8 - Tipologie di conflitti d'interessi nelle altre attività prestate dalla Società

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi almeno le raccomandazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'Art. 5.1, della presente Policy.
2. Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri, ivi inclusi gli OICR di Gruppo, e di OICR di terzi.

CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 9 - Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interessi

1. ANIMA SGR adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.
2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:
   a. essere idonee ad evitare che i conflitti:
      i. possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o quelli dei relativi Investitori;
      ii. possano ledere gli interessi del Fondo Pensione e/o degli Aderenti/Beneficiari;
      iii. incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
   b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della SGR e del Gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.
   c. garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto d'interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR, del Fondo Pensione, degli Aderenti/Beneficiari, dei Sottoscrittori e dei Clienti siano danneggiati.
3. ANIMA SGR tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi (Art. 33, del Regolamento Delegato 231/2013).
4. La SGR, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:
   a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di Società del Gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto d'interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi del Fondo Pensione, di uno o più OICR o i rispettivi Investitori e di uno o più Clienti;
   b. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto del Fondo Pensione, di OICR e di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto d'interessi con il Fondo Pensione, gli OICR e i Clienti;
   c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto d'interessi;
   d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi o attività d'investimento;
   e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva/collocamento del Fondo Pensione svolto dalla Società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva/gestione del Fondo Pensione e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

5. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.
6. Quando, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva e individuale di portafogli, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR e del Fondo Pensione o dei Sottoscrittori/Aderenti e Beneficiari/Investitori, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR/Fondo Pensione/Cliente/Aderente o dei Sottoscrittori.
7. ANIMA SGR rende disponibile periodicamente agli Investitori/Aderenti e Beneficiari, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
8. La SGR mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, possa sorgere un conflitto d'interessi che comporta il rischio significativo di danno agli interessi del Fondo Pensione o dei suoi Aderenti/Beneficiari, di uno o più OICR o dei suoi Investitori ovvero agli interessi di uno o più Clienti.

Art. 10 - Misure organizzative per la gestione dei conflitti d'interessi

Art. 10.1 - Organi e funzioni aziendali competenti

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d'interessi.
   Tutte le situazioni previste nel presente documento o nel documento sulle misure organizzative e procedure interne che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adotti le necessarie decisioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del Gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione approva la presente Policy (previo parere del Comitato di cui al successivo par. 10.2) e può delegare all'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale (anche previo parere dello stesso Comitato) l'approvazione della Procedura attuativa della Policy.
   L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e ne curano costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
3. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.
4. Il Servizio Compliance & AML controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.
5. Il Servizio di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Servizio Internal Auditing verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati dei delle verifiche realizzate e ne verifica l'osservanza.

Art. 10.2 - Consiglieri Indipendenti e Comitato

1. La SGR assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero di Consiglieri Indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.
2. I Consiglieri Indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
3. I requisiti di indipendenza sono regolati dalla normativa vigente e/o dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma.
4. La SGR rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: generalità, numero e attribuzioni del ruolo di Consiglieri Indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito Comitato composto da almeno due Consiglieri Indipendenti, al quale attribuire le funzioni previste dalla Policy e disciplinato da un regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
   Il Consiglio di Amministrazione può affidare le funzioni di tale Comitato a un altro Comitato endo-consiliare istituito ai sensi della normativa di vigilanza (composto da Amministratori non esecutivi di cui almeno la maggioranza indipendenti); nel caso detto Comitato non sia composto da soli Amministratori Indipendenti, le funzioni previste dalla Policy saranno attribuite agli Amministratori Indipendenti presenti nel Comitato stesso.
6. Qualora in relazione a una determinata operazione il numero di Amministratori Indipendenti non correlati non consenta al Comitato di esprimere collegialmente il proprio parere, il parere stesso è reso dal Collegio Sindacale, sentite le funzioni di controllo.
7. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dal Comitato di cui al paragrafo precedente sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria a quella del Comitato di cui al paragrafo precedente.
8. In caso di parere negativo o condizionato del Comitato in ordine alla stipulazione di convenzioni con soggetti correlati di cui alla presente Policy, è richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La SGR dà trasparenza agli Investitori/Clienti - con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione - degli elementi essenziali delle convenzioni con soggetti correlati stipulate nonostante l'avviso contrario del Comitato e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.
9. Le procedure della SGR possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 7 e 8. Le procedure possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Art. 10.3 - Cumulo di funzioni

1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:
   a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nonché il Direttore Generale e i titolari di deleghe operative della SGR non assumono nelle Società del Gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della SGR nonché nelle Società del Gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di Depositario, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o che erogano finanziamenti in favore dei patrimoni gestiti, le seguenti funzioni:
      - componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
      - dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.
        Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al Gruppo della Società;
   b. il Presidente (se munito di deleghe operative) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle Società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
      - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
      - dirigente con deleghe operative.
2. Fermo l'obbligo di astensione dalla partecipazione e dalla votazione previsto al successivo Art. 10.4 per tutti gli amministratori nei casi di conflitto di interesse, i limiti di cui al precedente comma 1 lett. a) si considerano rispettati anche quando: (a) il consigliere indipendente della SGR rivesta la carica di consigliere indipendente in altra Società del Gruppo; (b) il consigliere della SGR rivesta analoga carica presso le Società del Gruppo, ma sia privo di deleghe operative in tali società; (c) il consigliere della SGR, che rivesta la carica di consigliere o dirigente in altra Società del Gruppo con deleghe operative attinenti le attività e i servizi di cui al punto 1, lettera a), non partecipi alla discussione e alla votazione nelle deliberazioni nelle quali sia portatore di un interesse in ragione della carica o del ruolo rivestita/o nell'altra Società del Gruppo presso la quale ha le deleghe operative.
3. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle Società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nel Consiglio di Amministrazione costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

Art. 10.4 - Obbligo di astensione

1. I soci e gli Amministratori della SGR, assicurano il rispetto dell'Art. 6, comma 2-novies del TUF.

Art. 11 - Procedure per la gestione dei conflitti d'interessi

Le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi assicurano che il Consiglio di Amministrazione disponga di un adeguato flusso informativo tale da consentire un monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure adottate.

Art. 11.1 - Selezione degli investimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi.
2. La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri, nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, valuta l'adozione di *restricted lists* e *watch lists*.
4. Ai membri del Comitato devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

Art. 11.2 - Scelta delle controparti contrattuali

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì presidi di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei Partecipanti agli OICR, degli Aderenti/Beneficiari al Fondo Pensione e dei Clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti.
   In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato:
   a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
   b. verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
   c. verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, di distribuzione e gestione del Fondo Pensione e degli altri servizi e attività di investimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del Gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei Partecipanti agli OICR, degli Aderenti/Beneficiari al Fondo Pensione e dei suoi Clienti;
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato assicura che:
   a. l'esternalizzazione della gestione del portafoglio e la gestione del rischio avvengano nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Delegato UE 231/2013;
   b. la scelta del Depositario assicuri il rispetto dei requisiti di indipendenza disciplinati nel Capo 4 del Regolamento UCITS.

Art. 11.3 - Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti

1. ANIMA SGR esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR degli Aderenti e Beneficiari del Fondo Pensione o dei suoi Clienti.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti in conformità a quanto previsto dall'Art. 112 del Regolamento Intermediari.
   La SGR adotta specifiche misure organizzative al fine di assicurare che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società che presentino potenziali profili di conflitto di interesse, sia effettuato nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti.
   La strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti specifica le misure a tal fine adottate dalla Società.
3. La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da soggetti correlati e non può delegare a Società del Gruppo o a esponenti aziendali di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti. Anche in caso di delega dell'esercizio del diritto di voto ad un soggetto non identificato in conflitto di interessi ai sensi della relativa Policy, la SGR cura che lo stesso si realizzi in conformità con l'interesse dei Partecipanti agli OICR, degli Aderenti al Fondo Pensione o dei Clienti.

4. La SGR dà trasparenza ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti ad essa spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito internet della Società o presso la relativa sede).
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

Art. 11.4 - Criteri di remunerazione

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto all'Art. 41 del Titolo III, Parte IV del Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio, il Comitato Remunerazione, esprime un parere sui criteri adottati per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori.

Art. 11.5 - Incentivi

1. Anima SGR ha adottato una Policy per gestire gli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei Servizi di gestione collettiva e degli altri servizi.
   In tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione, una adeguata declinazione nelle procedure interne.

   In particolare, sono stati predisposti dei presidi per verificare che gli incentivi ricevuti/forniti:
   - siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al Cliente;
   - non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi del Cliente.

   È, inoltre, previsto che i Clienti prima della prestazione del servizio siano informati sugli incentivi pagati/ricevuti a/da soggetti terzi.

Art. 11.6 - Indipendenza delle funzioni di controllo e della funzione di valutazione dei beni

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato, verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente secondo quanto previsto nel Regolamento Delegato 231/2013. In particolare, con riferimento alla funzione di Gestione del Rischio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, verifica che siano assicurate le garanzie contro i conflitti di interessi previste dall'Art. 42 e 43 del Regolamento UE 231/2013.
2. La Società è una società classificata "sopra soglia" ai sensi della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, verifica che sia assicurata l'indipendenza della funzione preposta alla Valutazione dei Beni secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, stabilisce con delibera le procedure da adottare per monitorare che la conclusione dei contratti di compravendita di asset liquidi avvenga al *fair value*, così da evitare che siano effettuati acquisti (vendite) ad un prezzo superiore (inferiore) al costo corrente di tali strumenti.
   A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, si assicura che vengano utilizzate metodologie ben conosciute ed accettate per il corretto calcolo del costo di acquisto.

Art. 11.7 - Procedure "aggiuntive" per la gestione dei conflitti di interessi di FIA

1. In relazione all'eventuale attività di gestione di FIA e, tenuto conto della peculiarità dell'attività d'investimento nonché della natura degli strumenti finanziari oggetto di principale investimento del FIA, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, valuta l'adozione di un sistema rafforzato di presidi che si aggiungono a quelli generali di cui ai precedenti articoli della presente Policy.

Art. 12 - Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato, può stabilire misure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, valuta l'adozione di:
   a. principi deontologici volti a individuare i comportamenti che i soggetti rilevanti sono tenuti ad osservare nell'ambito delle loro funzioni o attività;
   b. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;

c. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale curano l'adeguatezza e l'efficacia della Policy relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente.

Art. 13 - Conflitti d'interessi non neutralizzabili

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o degli Investitori dell'OICR determina con delibera le misure necessarie per assicurare il miglior interesse dell'OICR/Fondo Pensione e dei Partecipanti/Aderenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR/Fondo Pensione e dei Partecipanti/Aderenti e Beneficiari, si assicura che a questi ultimi sia resa disponibile periodicamente, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili unitamente all'illustrazione della decisione dallo stesso assunta e la relativa motivazione; inoltre, ove il conflitto non neutralizzabile riguardi gli interessi degli Aderenti e Beneficiari e del Fondo Pensione, ne dà tempestiva comunicazione alla COVIP.
   Nel caso di prestazione di servizi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, ove le misure e le procedure non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, assicura che i Clienti siano stati chiaramente informati prima di agire per loro conto e, ove ritenuto necessario, a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei Clienti.

Art. 14 - Monitoraggio dei conflitti d'interessi

1. Il Consiglio di Amministrazione affida al Servizio Compliance & AML il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi del Fondo Pensione e sui Aderenti/Beneficiari, di uno o più OICR e sui Partecipanti, ovvero, di uno o più Clienti.
2. Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.
3. Il Servizio Compliance & AML provvede a riferire, nell'ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall'Art. 113 del Regolamento Intermediari (che rinvia all'Art. 61 del Regolamento UE 231/2013) e, in ogni caso, ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi.
   Qualora determinate attività della Società siano svolte da terzi, la Società mediante accordo scritto con la parte terza stabilisce che questi conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e che dietro richiesta di ANIMA SGR fornisca prontamente tali informazioni.

Art. 15 - Verifica e aggiornamento

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
   a. la struttura della SGR o del Gruppo muta in modo significativo;
   b. la SGR avvia nuove attività.
2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale predispongono adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le Società del Gruppo.
3. Il Servizio Compliance & AML controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
4. Il Consiglio di Amministrazione riesamina la Policy e le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.
5. Gli eventuali aggiornamenti/modifiche alla Politica di gestione dei conflitti di interessi sono comunicati al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.

Allegato B:
Estratto dell'Informativa sulla strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini

1. Introduzione

Il Regolamento Intermediari Consob - n. 20307 del 15 febbraio 2018 - prevede, tra gli obblighi imposti alle società di gestione del risparmio, l'adozione di misure per l'esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti (OICR) e dei Clienti a cui la SGR presta il servizio di gestioni di portafogli e per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti (OICR). Per questi ultimi, in particolare, la normativa nazionale rinvia alle previsioni in materia contenute nel Regolamento Delegato UE n. 231/2013 (di seguito "Regolamento UE").
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e di gestione collettiva, ANIMA SGR provvede a trasmettere gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare, con eventuali specifiche indicazioni, a soggetti terzi (Broker o intermediari negoziatori) che permettono l'accesso alle Sedi di Esecuzione e che si obbligano contrattualmente all'adempimento della disciplina sulla *best execution* prevista dalla Delibera Consob n. 20307/18 o, comunque, dalla Direttiva 2004/39/CE.

ANIMA SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti/OICR gestiti cui presta il servizio di gestione di portafogli/gestione collettiva.
Il presente documento descrive gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate da ANIMA SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle Sedi di Esecuzione e delle entità.

2. Principi generali adottati nella gestione degli ordini

Nell'esecuzione e trasmissione di ordini per conto degli OICR, del Fondo Pensione e dei Clienti a cui presta il servizio di gestione di portafogli, ANIMA si impegna a tenere un comportamento equo nel rispetto degli interessi di tutti i Clienti e di tutti gli OICR gestiti, e a conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'attuazione delle scelte di investimento per conto dei Clienti, degli OICR gestiti e del Fondo Pensione, ANIMA trasmette gli ordini utilizzando intermediari specificamente individuati ed autorizzati, che rispettino criteri di riservatezza e affidabilità, che siano caratterizzati da solidità finanziaria e che siano in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

ANIMA si riserva la possibilità di dare esecuzione ad un ordine relativo ad un OICR, al Fondo Pensione e/o ad un Cliente in aggregato con gli ordini concernenti altri OICR/Fondo Pensione/Clienti, a condizione che tale modalità di esecuzione non pregiudichi gli interessi di uno qualsiasi degli OICR/Clienti considerati.
ANIMA adotta ed applica procedure efficaci e idonee a garantire una corretta ripartizione degli ordini aggregati, anche nel caso di una esecuzione parziale degli stessi.

3. Fattori di esecuzione

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione o trasmissione degli ordini per conto degli OICR, del Fondo Pensione e dei Clienti nell'ambito del servizio di gestione portafogli, ANIMA considera i seguenti fattori di esecuzione (di seguito "Fattori"):

- prezzo;
- costi per i Clienti/spese per gli OICR;
- rapidità di esecuzione e di regolamento;
- probabilità di esecuzione (liquidità) e di regolamento;
- dimensioni e natura dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra elencati, ANIMA tiene conto dei seguenti criteri di esecuzione (Criteri):

- gli obiettivi, la politica di investimento ed i rischi specifici dell'OICR, del Fondo Pensione ovvero della Gestione di portafoglio (come indicati nel Regolamento, nell'atto costitutivo, nel Prospetto o nella documentazione promozionale);
- in caso di ordini relativi a Clienti: le caratteristiche del Cliente (inclusa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale);

- le caratteristiche dell'ordine (il riferimento alle caratteristiche dell'ordine va inteso come riferimento alla sua dimensione, al suo status di ordine con limite di prezzo, ovvero ad altre specifiche parametrizzazioni);
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e le condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- le caratteristiche delle Sedi di Esecuzione (Intermediari Negoziatori) alle quali l'ordine può essere diretto, ivi inclusi requisiti dell'entità a cui l'ordine viene trasmesso o presso la quale l'ordine è collocato ai fini dell'esecuzione, tra cui, a titolo esemplificativo, esperienza, reputazione, solvibilità finanziaria, sistemi di compensazione.

In particolare, ANIMA ritiene che perseguire in maniera costante l'ottimizzazione dell'esecuzione avendo riguardo al fattore prezzo possa determinare un beneficio per gli OICR e per il Fondo Pensione, nell'ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti e della salvaguardia degli interessi degli Investitori. Pertanto, generalmente, il prezzo è considerato quale fattore di interesse prevalente.

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli per i Clienti al dettaglio, ai fini della selezione delle Sedi di Esecuzione (ovvero degli Intermediari Negoziatori/Esecutori), l'importanza relativa dei fattori è determinata in ragione del corrispettivo totale (c.d. "*total consideration*"), costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione; i costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della Sede di Esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione degli ordini.

Gli altri fattori di esecuzione, possono essere presi in considerazione in via subordinata, nei casi in cui privilegiare esclusivamente i fattori "prezzo" e "costo" possa pregiudicare l'ottimale conclusione della transazione considerata (es. caso di fast-market, ampia volatilità infra-day, ipo, blocchi, ecc...).

4. Strategia di trasmissione per OICR, Fondo Pensione, clientela istituzionale e mandati di gestione

Fatti salvi fattori e criteri di esecuzione elencati, ANIMA trasmette gli ordini a controparti negoziatrici selezionate e in grado di assicurare in modo duraturo un'alta qualità dell'esecuzione.
Tra gli elementi considerati nella valutazione delle controparti negoziatrici rilevano anche la capacità di offrire con continuità accesso al mercato primario, l'assistenza prestata e le informazioni fornite ad ANIMA nel corso dell'esecuzione.

La trasmissione degli ordini agli intermediari autorizzati ("Broker") può avvenire sia direttamente a cura di ANIMA sia tramite un soggetto autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione (Raccoglitore di Ordini), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai Broker.
Il Raccoglitore degli Ordini deve essere dotato di una strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta da ANIMA compatibile con la Policy.

5. Sedi di Esecuzione e Intermediari Esecutori

Per l'attuazione delle proprie decisioni di investimento, ANIMA non accede direttamente alle Sedi di Esecuzione che identificano, esemplificativamente, i mercati regolamentati. ANIMA accede alle Sedi di Esecuzione identificate dagli, intermediari abilitati al servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini ("Broker"), selezionati tra controparti di comprovata esperienza e capacità ed espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in base ad un'apposita procedura interna.

La trasmissione degli ordini alle Sedi di Esecuzione (identificate dalle controparti negoziatrici autorizzate) può avvenire direttamente a cura di ANIMA o per il tramite del Raccoglitore di Ordini (autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai suddetti Broker.

Il Raccoglitore di Ordini viene selezionato in ragione della propria strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta da ANIMA compatibile con l'ordine di importanza dei fattori indicato al par. 4 del presente documento.

ANIMA richiede ai Broker, prima dell'autorizzazione, di trasmettere l'*execution Policy* da essi adottata, dalla quale deve evincersi l'idoneità del Broker a perseguire la *best execution* degli ordini trasmessi da ANIMA in conformità alla presente strategia di esecuzione e trasmissione.

A tal fine, ove la trasmissione degli ordini sia delegata al Raccoglitore, questi dovrà essere in grado di individuare il Broker e la Sede di Esecuzione più adatti per assicurare la *best execution*, monitorando la fase di esecuzione ed informando periodicamente ANIMA circa la qualità dell'esecuzione ottenuta con riferimento ai diversi Broker.
Qualora i Broker siano soggetti autorizzati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, essi devono impegnarsi nei confronti di ANIMA ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria in materia di *best execution*.
Relativamente agli OICR gestiti, ANIMA pubblica sul proprio sito internet aziendale le Sedi di Esecuzione (identificate dalle controparti negoziatrici autorizzate) selezionate ed autorizzate.

6. Trasparenza

ANIMA mette a disposizione degli Investitori e dei Clienti informazioni adeguate sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. In particolare un estratto dell'Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è previsto dal Documento di Offerta predisposto per gli OICR e dal Documento Informativo per i Clienti delle Gestioni di Portafoglio.
ANIMA provvederà a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le modifiche rilevanti apportate alla presente strategia.

7. Deleghe di Gestione

Nei casi in cui ANIMA deleghi, anche parzialmente, la gestione del patrimonio di un OICR, del Fondo Pensione o dei portafogli della clientela del servizio di gestione di portafogli ad altri intermediari autorizzati, questi ultimi, nei limiti della delega conferita, dovranno attenersi ai principi e ai criteri di esecuzione e trasmissione di ordini contenuti nella presente strategia.
Qualora il contratto con cui si conferisce la delega di gestione non contempli, a carico degli intermediari delegati, l'obbligo di attenersi alla presente strategia, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di una propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ai sensi della normativa vigente nell'Unione Europea.
ANIMA provvederà a verificare la compatibilità di tale strategia e a controllarne il rispetto. Provvederà inoltre a mettere a disposizione dei Sottoscrittori dell'OICR, dei Partecipanti al Fondo Pensione e/o dei Clienti del servizio di gestioni di portafogli tale strategia.

8. Monitoraggio e riesame

ANIMA si dota di un apposito Comitato aziendale per il monitoraggio dell'efficacia delle misure previste nella presente strategia e della qualità dell'esecuzione da parte dei Broker autorizzati e, se del caso, corregge eventuali carenze.
Il Comitato riesamina le misure e la strategia adottate, ivi incluse la scelta delle Sedi di Esecuzione, con periodicità almeno annuale o, comunque, quando si verifichino circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR/Clienti.

9. Esenzioni

Fermo restando l'obbligo generale di operare in maniera equa e corretta nel miglior interesse degli Investitori/Clienti e nel rispetto delle ulteriori norme di legge e regolamentari, la SGR non è tenuta all'applicazione della presente strategia o delle norme in materia di *best execution* allorché l'ordine da eseguire riguardi strumenti finanziari strutturati o, in genere, strumenti quotati/non quotati per i quali non è disponibile più di una Sede di Esecuzione.

È possibile richiedere la versione integrale del documento relativo alla "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" formulando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica: clienti@animasgr.it, oppure, contattando il numero verde 800 388876.

Allegato C:
Strategia generale per l'esercizio dei diritti di voto

Premessa

Ai sensi dell'Art. 112 del Regolamento Intermediari 20307, la SGR elabora strategie per disciplinare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto con riferimento agli emittenti degli strumenti finanziari presenti nei portafogli degli OICVM gestiti, nell'esclusivo interesse degli Investitori.
La presente Policy descrive, in maniera sintetica, il contenuto delle misure adottate, con particolare riguardo a quelle previste per:

A. il monitoraggio degli emittenti ed in particolare degli eventi societari che comportano la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie (ovvero speciali);
B. la valutazione dell'opportunità di esercitare i diritti di intervento e voto;
C. la definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto.

1. Monitoraggio degli eventi societari

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio degli emittenti, la Direzione Investimenti e Prodotti individua gli eventi societari, che comportano la convocazione di un'assemblea ordinaria e/o straordinaria (ovvero di un'assemblea speciale di categoria).
L'analisi e l'individuazione degli eventi societari rilevanti è svolta mediante l'utilizzo di *information provider* finanziari e di dati, notizie e valutazioni ambientali (E), sociali (S) e di *governance* (G) e altri mezzi che riportano le informazioni diffuse dall'emittente o ad esso inerenti.

2. Valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di intervento e voto

In via generale, la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto mirano a perseguire gli interessi degli Investitori e a tutelare ed incrementare il valore dei portafogli gestiti.
A tal fine le previsioni descritte nella presente procedura trovano applicazione in relazione all'esercizio del diritto di voto per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati nazionali ed internazionali.

La selezione delle assemblee in cui la SGR intende manifestare il proprio voto, tiene conto della tipologia e delle quantità delle masse gestite sui mercati azionari. Tale attività prende principalmente a riferimento le assemblee delle principali società quotate sui mercati di Europa, Stati Uniti e Giappone. In particolare, nel rispetto degli interessi degli Investitori e delle esigenze di gestione, l'esercizio del diritto di voto avviene su quei mercati ove le attività amministrative di registrazione e di formulazione del voto risultano agevoli e generalmente non gravate da attività ed incombenze accessorie, autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni che comportino il blocco dei titoli concorrenti all'espressione del voto per periodi ritenuti eccessivi.

La SGR ha identificato specifici criteri di carattere generale cui attenersi nell'analisi delle diverse risoluzioni (c.d. Linee Guida) che includono anche la valutazione specifica di fattori ESG.

Le proposte relative all'eventuale opportunità di esercitare il diritto di voto possono essere effettuate sia dalle Funzioni di Gestione (i Gestori responsabili di prodotto, i quali, coerentemente con il mandato loro assegnato, possono segnalare le assemblee delle società alle quali si ritiene opportuno intervenire e votare) sia dal Servizio Investment Principles.
Quest'ultimo in accordo con il VDG Responsabile Direzione Investimenti e Prodotti ed il Responsabile della Divisione di riferimento della Direzione Investimenti, ai quali compete la responsabilità dell'esercizio del diritto di voto, procede all'espressione del voto ovvero alla delega in coerenza con le indicazioni previste dalle linee guida. In assenza del responsabile Servizio Investment Principles l'esercizio del diritto di voto viene effettuato a cura del Responsabile di Divisione competente o di un addetto alla gestione all'uopo autorizzato.

La valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto non si estende in via automatica a tutti gli OICVM gestiti che detengano i titoli in esame. Tuttavia, in caso di coinvolgimento di più OICVM gestiti per una medesima assemblea, le espressioni di voto avvengono, generalmente, in maniera uniforme.

L'ammontare dei titoli per i quali viene esercitato il diritto di intervento e voto in assemblea può non rappresentare la totalità dei titoli detenuti dai portafogli coinvolti, ma viene determinato in virtù delle valutazioni correnti in merito alle esigenze di tutela degli Investitori e di mercato.

Il Comitato Investimenti viene reso edotto delle azioni predisposte in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società in cui è investito il patrimonio dei prodotti gestiti dalla Società nonché dell'eventuale presentazione di liste di minoranza, per la nomina degli organi di amministrazione e/o controllo.

3. Definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto

La SGR ha definito una Policy che tiene conto dei fattori ESG, e si impegna ad esercitare i propri diritti di voto in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 3, 12, 13, 16 e 17 a cui ANIMA SGR intende contribuire e con i collegati indicatori di impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI) che si è impegnata a considerare (PAI 4, 14 e 16), come illustrato nella propria Policy ESG, disponibile sul proprio sito internet.

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di normale utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, *information provider* finanziari) e di dati, notizie e valutazioni ambientali (E), sociali (S) e di *governance* (G), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel *proxy voting*.

L'intervento ed il voto in assemblea possono avvenire, alternativamente:
- delegando un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo;
- delegando un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc...);
- aderendo a servizi di proxy voting.

Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.
In particolare, nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:
- non può vincolare i titoli in portafoglio a patti parasociali (es. sindacati di voto o di blocco);
- può richiamare in qualsiasi momento i titoli di qualsiasi emittente eventualmente dati in prestito;
- esercita il diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

Se ritenuto opportuno e laddove consentito dalla normativa applicabile, la SGR ha la facoltà di porre domande scritte all'Emittente, prima dell'assemblea, sulle materie all'ordine del giorno, comunicare all'emittente e/o tramite piattaforme collettive (ad esempio la PRI Collaboration Platform) le proprie intenzioni di voto, pubblicare sul proprio sito internet informazioni specifiche riguardo alle votazioni effettuate.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto, si rimanda alla specifica procedura in materia: "Criteri e modalità di esercizio del diritto di voto connesso alle partecipazioni azionarie di pertinenza degli OICVM gestiti e partecipazione ad assemblee societarie".

4. Conflitti di interesse

La SGR non esercita il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali, nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse con emittenti rientranti nella definizione di "soggetti correlati" come definiti nelle Policy e procedure in materia, adottate dalla SGR[1], ovvero nelle assemblee di tali emittenti.

5. Trasparenza nei confronti degli Investitori

La SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati e, a tale scopo, pubblica sul proprio sito internet la "Politica di Impegno", nonché, almeno annualmente la relazione sull' "Attività di impegno di ANIMA", di cui si è dotata e di cui fornisce informativa alla propria clientela; inoltre, all'interno della documentazione contabile periodica inviata resa disponibile ai Sottoscrittori degli OICR fornisce informazioni riguardanti le assemblee nelle quali i diritti di voto sono stati esercitati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

1 Sulla base della nozione di "soggetti correlati" prevista dalla vigente "Politica di gestione dei conflitti di interesse" (alla quale si rinvia) e dell'attuale struttura societaria del Gruppo ANIMA, gli emittenti ai quali trova applicazione la presente disposizione sono: i) la controllante; ii) gli emittenti azionisti che esercitano influenza notevole sulla controllante anche tramite patto parasociale; iv) gli emittenti con i quali Società del Gruppo ANIMA abbiano stipulato accordi di collocamento significativi; iv) gli emittenti che abbiano stipulato con Società del Gruppo ANIMA convenzioni di Depositario; outsourcer cui la SGR ha esternalizzato propri servizi.

6. Delega di Gestione

Nei casi in cui la SGR abbia delegato la gestione di un proprio OICVM ad un'altra SGR, e la delega preveda anche la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti in portafoglio, il delegato dovrà aver adottato una propria Strategia ed averla comunicata alla SGR. Parimenti, nei casi in cui la SGR abbia ricevuto la delega di gestione di un OICVM da un'altra SGR, e la delega preveda la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati, ANIMA SGR dovrà applicare le regole definite nella presente Strategia.
In entrambi i casi il delegato comunica al delegante le modalità di esercizio del diritto di voto, nonché le informazioni necessarie per garantire la trasparenza agli Investitori.

7. Principi italiani di *Stewardship*

ANIMA SGR ha aderito ai "Principi italiani di *Stewardship*" emanati da Assogestioni, contenenti le raccomandazioni per l'attuazione di una serie di misure di *best practice*, finalizzate a stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati italiani a cui sono riferibili gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio degli OICVM gestiti.

Allegato D:
Informativa sulla strategia di trattazione dei reclami

1. Premessa

Ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento dell'Unione Europea n. 565 del 2017 e in ottemperanza alla Delibera Covip del 2020 "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", ANIMA SGR S.p.A. (di seguito SGR) ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema.

2. Modalità di trattazione dei reclami

La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all'attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all'attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei Collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell'evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un'idonea risposta al soggetto richiedente.

Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione Aziendale.

3. Modalità di invio dei reclami

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso Cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:

ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

A mezzo, alternativamente:
- raccomandata a/r,
- fax al n. 02 80638658,
- consegna direttamente a mano,
- casella di posta elettronica: reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale www.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf),
- casella PEC: anima@pec.animasgr.it (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).

4. Esito dei reclami

I reclami sono esaminati con la massima diligenza e valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.
Inoltre, in caso di mancato accoglimento anche parziale del reclamo, nella lettera di risposta sono fornite al Cliente adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione di un eventuale ricorso a detto Arbitro.
Le informazioni relative alle funzioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ed il collegamento ipertestuale al sito web dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono presenti sul sito aziendale www.animasgr.it

5. Arbitro per le Controversie Finanziarie

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo dal 9 gennaio 2017 presso la Consob che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio.

L'Investitore, qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.
Possono adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie i Clienti al dettaglio (sono esclusi i Clienti professionali e le controparti qualificate) e il servizio è gratuito per l'Investitore.
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 Euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.
La Consob ha creato un'apposita sezione all'interno del proprio sito web (www.acf.consob.it) cui è possibile accedere e presentare, con le modalità ivi descritte, le relative domande. In particolare è prevista per l'invio e la gestione del ricorso una procedura telematica al fine di garantire l'efficace e tempestivo funzionamento del sistema: ciò consente all'Investitore di essere guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti. Il sistema consente la condivisione in tempo reale di tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso della procedura, garantendo rapidità ed economia degli adempimenti.

La procedura consente sia all'Investitore che all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione assunta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie entro il termine massimo di 6 mesi.
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie decide applicando la normativa di riferimento ed accoglie la domanda del ricorrente quando, sulla base dei fatti e della documentazione prodotta dalle parti, la ritiene fondata. Spetta all'intermediario provare di aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti dell'Investitore.

Nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'Investitore, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie indica il comportamento che l'intermediario dovrà tenere e il relativo termine.
Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento sul sito dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell'intermediario stesso: inoltre l'Investitore potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente, avvalendosi anche del giudizio espresso dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie.
In ogni caso, qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale, resta fermo il diritto dell'Investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Allegato E: Inducements

Per "incentivi" si intendono i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dall'intermediario in relazione ai servizi d'investimento.

In conformità alle disposizioni normative ANIMA SGR ha formalizzato i principi e le Linee Guida per la rilevazione e la gestione degli incentivi.

In conformità alle previsioni normative in tema di incentivi, con riguardo al servizio di gestione di portafoglio, ANIMA SGR:

- restituisce ai Clienti, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al Cliente.

Inoltre tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al Cliente.

Non sono ammessi benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità di seguito rappresentati:

a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della Società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del codice di comportamento;
d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c); nel rispetto dei limiti e delle previsioni del codice di comportamento.

In ogni caso i benefici non monetari di minore entità ammissibili dovranno essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Cliente. Tale valutazione è rimessa alla responsabilità dei responsabili dei servizi coinvolti ovvero, nei casi previsti dalle previsioni del codice di comportamento, al Servizio Compliance & AML.

I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai Clienti, nei modi previsti per la diffusione della documentazione pre-contrattuale, prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori.

1. Divieti

ANIMA SGR ha formalizzato i seguenti divieti per garantire il corretto e trasparente processo di rilevazione e gestione degli incentivi corrisposti a terzi e ricevuti da terzi e per garantire l'obbligo di servire al meglio gli interessi dell'OICR/Cliente:

- ANIMA SGR non riceve beni o servizi diversi dalla ricerca in materia di investimenti e attività, legati all'esecuzione degli ordini per conto degli OICR, degli Investitori degli OICR e dei Clienti, remunerati mediante il pagamento di commissioni di negoziazione all'intermediario (c.d. soft commission);
- ANIMA Sgr non effettua retrocessioni che seguano la variabilità del risultato della gestione (commissioni di incentivo);
- ANIMA Sgr non effettua retrocessioni delle commissioni di gestione in modalità "one-off bonus" basate cioè sul raggiungimento di un certo livello di vendite da parte dell'intermediario Collocatore;
- ANIMA Sgr non considera ammissibile l'organizzazione di attività o eventi in località turistiche non correlate ad una prevalente attività formativa;
- ANIMA Sgr non considera ammissibili i pagamenti di corrispettivi a intermediari Collocatori per attività di diffusione del marchio aziendale ovvero per sponsorizzazione di attività organizzate dal Collocatore il cui costo sia superiore al limite di rilevanza riconosciuto per le liberalità (150 Euro a persona) e per un importo annuo massimo complessivo di 10.000 Euro per singolo Collocatore.

Le attività di c.d. *co-marketing* (attività di diffusione del marchio aziendale svolte in collaborazione con i distributori) sono considerate ammissibili per importi annui complessivi non superiori a 50.000 Euro per singolo Collocatore.

2. Ricerca in materia di investimenti

ANIMA SGR identifica, sulla base della normativa vigente, la "ricerca in materia di investimenti" nelle ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:

a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;
b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

ANIMA SGR riconosce la ricerca in materia di investimenti come elemento fondamentale del processo di investimento, sia nella prestazione del servizio di gestione di portafogli sia nel servizio di gestione collettiva del risparmio.
ANIMA SGR nello svolgimento della propria attività può utilizzare sia ricerca prodotta dalle funzioni aziendali (ricerca svolta internamente) che ricerca fornita da terzi (ricerca esterna).

ANIMA SGR ha definito una procedura interna denominata "ricerca in materia di investimenti" nella quale è formalizzato l'approccio della Società alla ricerca in materia di investimenti, il monitoraggio della qualità della ricerca ricevuta e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti della clientela.

3. Trasparenza

ANIMA SGR predispone gratuitamente l'informativa dettagliata e sintetica sugli incentivi in modo chiaro, completo, accurato e comprensibile e ne cura il continuo aggiornamento in conformità alle previsioni del Regolamento Intermediari Consob 20307 del 15 febbraio 2018.

Sul sito internet aziendale è pubblicato il Documento Informativo Sintetico in materia di incentivi per gli OICR anche al fine di garantire la disponibilità di tali informazioni alla potenziale clientela in via preventiva rispetto alla prestazione del servizio di gestione collettiva. La documentazione di offerta evidenzia tale disponibilità nel Prospetto Informativo.

Il Documento Informativo Sintetico in materia di incentivi per il servizio di gestione di portafogli è allegato al Documento Informativo per Clienti o potenziali Clienti che deve essere consegnato in tempo utile prima che i medesimi siano vincolati da contratto.

Ulteriori dettagli sugli incentivi possono essere richiesti dai Clienti con le modalità espressamente previste nel Documento Informativo Sintetico per gli OICR e per il servizio di gestione di portafogli.
Le modifiche rilevanti relative alla natura e alle caratteristiche degli incentivi vengono rese immediatamente disponibili sul sito internet aziendale e portate a conoscenza dei Clienti in occasione della prima comunicazione periodica successiva alla modifica. Il documento viene aggiornato dal Servizio Compliance & AML con il supporto degli Uffici Operativi e approvato dal CdA.

4. Conflitti di interesse

Ai fini della corretta applicazione della disciplina in materia di incentivi, la Società integra le procedure aziendali per la gestione dei conflitti di interesse, con apposite misure e procedure adottate in conformità della presente Policy.
A titolo esemplificativo per ciò che concerne gli incentivi "legittimi al verificarsi di determinate condizioni" alcuni pagamenti a o da terzi possono riguardare controparti in conflitto di interessi. Tali casistiche sono normate nelle Procedure aziendali in materia di conflitti di interesse.

5. Misure e Procedure in materia di incentivi

La Società definisce le misure e le procedure in materia di incentivi mediante il diretto coinvolgimento dell'alta dirigenza e del Servizio Compliance & AML. Il Consiglio di Amministrazione approva – sentito il parere del Comitato Controlli e Rischi – la Policy in tema di incentivi, ivi incluse le misure e le procedure di cui al presente paragrafo, sulla base delle proposte formulate dal Servizio Compliance & AML e dalle unità organizzative pertinenti.

Per la valutazione degli incentivi ANIMA SGR tiene conto:
- contenuto delle obbligazioni tra le parti;
- relazione esistente tra le parti con particolare riferimento a rapporti di gruppo o ad altre tipologie di conflitti di interesse;
- natura dell'incentivo;
- possibili circostanze che sollecitino la Società ad agire in modo difforme dal miglior interesse degli OICR o degli Investitori e la possibilità che tale circostanza alteri la condotta della Società per gli incentivi "legittimi al verificarsi di determinate condizioni";
- il beneficio atteso per gli OICR o per gli Investitori, inclusa anche la natura e l'ampiezza di tale beneficio, nonché qualunque beneficio atteso per la Società.

6. Registrazione degli incentivi

La Società ha esteso a tutta la propria attività le previsioni dell'Art. 53, punto 4 del Regolamento Intermediari Consob, identificando le tipologie di compensi, commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti:
- Retrocessioni commissionali verso i Collocatori;
- Attività di formazione a favore di dipendenti dei distributori;
- Utilità e liberalità ricevute e corrisposte.

Tutti gli incentivi sono oggetto di registrazione da parte delle funzioni aziendali competenti presso le quali è possibile in ogni momento reperire i dettagli degli stessi.

Gli incentivi corrisposti ovvero ricevuti e la loro idoneità a perseguire il miglioramento della qualità dei servizi prestati ai Clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti risultano coerenti con quanto riportato nelle linee guida Assogestioni in materia di incentivi validate da Consob.

Ulteriori dettagli sugli incentivi di cui sopra possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR, al seguente indirizzo di posta elettronica: clienti@animasgr.it, oppure, contattando il numero verde 800 388 876.

Allegato F:
Politica di collocamento e investimento relativa a prodotti complessi

1. Premessa

La Consob, con la comunicazione del 22/12/2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai Clienti al dettaglio ha richiesto agli intermediari che prestano servizi di investimento e che svolgono le attività di collocamento di prodotti finanziari, di includere, nelle rispettive Policy aziendali, le raccomandazioni dell'ESMA in materia di vendita di prodotti complessi, di prodotti strutturati e di prodotti *contingent convertible*.
In particolare, nel caso di collocamento di prodotti a complessità molto elevata, la Consob raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata alle attività di collocamento, anche per i tramite di distributori terzi.
La stessa raccomanda inoltre di non consigliare, né distribuire alla clientela al dettaglio alcune tipologie specifiche di prodotti a complessità molto elevata.
La Consob, con la comunicazione del 03/02/2022, ha revocato la comunicazione 22/12/2014 alla luce dell'evoluzione della disciplina dell'Unione Europea in materia di prestazione di servizi di investimento, che hanno direttamente o indirettamente assorbito le regole contenute nella citata comunicazione.

La presente Policy ha le seguenti finalità di definire:
- i criteri adottati da ANIMA SGR S.p.A. (di seguito Società) per la definizione del grado di complessità degli OICR per i quali la stessa svolge il ruolo di Società di Gestione (Management Company);
- i criteri adottati dalla Società per la definizione del grado di complessità degli strumenti e delle attività finanziarie oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società;
- le limitazioni operative al collocamento alla clientela al dettaglio di OICR, in ragione del loro grado di complessità;
- le limitazioni operative all'investimento in strumenti e attività finanziare da parte dei portafogli gestiti della Società, in ragione del loro grado di complessità;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali in materia.

2. Definizioni

Nell'ambito del presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni:
- **Finalità di copertura:** uno strumento finanziario derivato si intende effettuato per finalità di copertura quando si possono applicare i criteri di netting o hedging previsti dalle linee guida CESR 2010/788.
- **Attività e strumenti finanziari strutturati:** attività o strumento finanziario che combina uno strumento base con uno o più derivati incorporati i quali forniscono esposizione economica a attività, indici o portafogli; in tal modo questi prodotti strutturati forniscono all'Investitore flussi periodici collegati all'andamento di attività, indici o altri valori economici[1].
- **Trading venue:** si intendono i mercati regolamentati, gli MTF, gli internalizzatori sistematici e gli OTF come definiti ai sensi delle Direttive 2004/39/EC (MiFID I) e 2014/65/EU (MiFID II).
- **Investimento prevalente:** è considerato prevalente l'investimento in una specifica tipologia di attivi laddove il peso della stessa è superiore al 50% del valore complessivo netto del portafoglio.
- **Investimento principale:** è considerato principale l'investimento in una specifica tipologia di attivi laddove il peso della stessa è superiore al 70% del valore complessivo netto del portafoglio.

3. Grado di complessità dei prodotti finanziari

3.1 Criteri di classificazione

Gli OICR della Società[2] e gli strumenti o attività finanziarie oggetto di possibile investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società sono classificati secondo il loro grado di complessità, su una scala di quattro valori:
- complessità molto alta;
- complessità alta;
- complessità intermedia[3];
- complessità bassa.

1 Si veda all'Allegato 1 dell'opinione ESMA 2014/332 del 27 marzo 2014.
2 Gli OICR che non sono oggetto di collocamento alla clientela al dettaglio sono classificati solo su richiesta della Divisione Servizi e Supporto o se presenti in portafogli gestiti dalla Società.
3 La classificazione in oggetto ha impatto esclusivamente ai fini della verifica del grado di complessità degli OICR che investono in tali attività e strumenti.

In particolare, i seguenti strumenti e attività finanziarie sono inclusi nella categoria di quelli a "**complessità molto alta**":
- attività e strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- attività e strumenti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio strumenti *contingent convertible* e strumenti *additional tier 1*);
- attività e strumenti finanziari esposti al rischio di credito di soggetti terzi *(credit linked notes)*;
- strumenti finanziari derivati, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quella di copertura;
- attività e strumenti finanziari strutturati, diversi dagli OICVM, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito.

I seguenti strumenti e attività finanziarie sono inclusi nella categoria di quelli a "**complessità alta**", se non già inclusi nella categoria precedente:
- strumenti finanziari derivati negoziati in *trading venues* o con finalità di copertura;
- attività e strumenti finanziari perpetui;
- attività e strumenti finanziari strutturati, diversi dagli OICVM, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- attività e strumenti finanziari con *pay-off* legati a indici *non eligible*;
- attività e strumenti finanziari a leva;
- fondi di Investimento Alternativi di cui alla Direttiva 2009/65/CE;
- OICVM strutturati;
- OICVM che investono prevalentemente in strumenti finanziari a complessità molto alta o alta;
- OICVM che investono principalmente in strumenti finanziari a complessità molto alta, alta o intermedia;
- OICVM per i quali la rispettiva Società di gestione abbia comunicato alla Società la classificazione di prodotto complesso.

I seguenti strumenti e attività finanziarie sono inclusi nella categoria di quelli a "**complessità intermedia**", se non già inclusi in una delle categorie precedenti:
- attività e strumenti finanziari senior *non preferred* soggetti a *bail-in*;
- attività e strumenti finanziari subordinati;
- attività e strumenti finanziari strutturati;
- OICVM che investono prevalentemente in strumenti finanziari a complessità molto alta, alta o intermedia.

Gli strumenti e attività finanziare non inclusi in una delle categorie precedenti sono considerati a "**complessità bassa**".
Nei paragrafi successivi sono fornite indicazioni aggiuntive relativamente ad alcune delle tipologie di strumenti sopra citati.

3.2 Attività e strumenti finanziari con *pay-off* legati a indici *non eligible*

Per attività e strumenti finanziari con *pay-off* legati a indici *non eligible* si intendono le attività e gli strumenti finanziari per i quali uno o più dei flussi di *pay-off* sia collegato a indici *non eligible* [4].
Sono considerati *non eligible* gli indici che non rispettano le indicazioni previste dai paragrafi 49-59 degli Orientamenti sulle questioni relative agli ETF e ad altri OICVM, emanate dall'ESMA nel 2012 (ESMA/2012/832).

3.3 Attività e strumenti finanziari a leva

Per attività e strumenti finanziari, diversi dagli OICVM, a leva si intendono le attività e gli strumenti finanziari che permettono di realizzare un'esposizione ad attività, indici o valori economici superiore al capitale investito.
Tali prodotti consentono di beneficiare di un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel sottostante, ma espongono l'Investitore al rischio di perdite molto significative.
Sono inclusi in questa tipologia di prodotti anche quelli che consentono di assumere posizione "corte", anche se a replica perfetta.
Per OICVM a leva si intendono gli OICVM con politica di investimento che prevede di realizzare un rendimento strutturalmente pari ad un multiplo negativo o, se positivo, superiore all'unità rispetto ad un parametro di mercato [5].

4 Non rientrano in tale definizione gli OICVM (inclusi gli ETF) che mirano alla replica di un indice finanziario.
5 Non sono invece considerati a leva gli OICVM, diversi da quelli citati, che utilizzano derivati per finalità di investimento, visto che l'entità di tale utilizzo è limitato significativamente dalla normativa UCITS e che il rischio connesso è adeguatamente illustrato nella documentazione d'offerta ai sensi della normativa UCITS e PRIIPS.

3.4 OICVM strutturati

Per OICVM strutturati si intendono gli OICVM che forniscono agli Investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (*pay-off*) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili (Art. 36 del Regolamento UE 583/2010, relativo alle Informazioni chiave per gli Investitori o KIID).

3.5 OICVM che investono in strumenti finanziari con complessità molto alta, alta o intermedia

L'analisi degli investimenti è effettuata alla data di riferimento, escludendo gli strumenti finanziari derivati e la liquidità disponibile presso il Depositario.

4. Comunicazioni ai distributori

La Società provvede a comunicare ai distributori dei propri OICR le informazioni utili alla valutazione della complessità di tali OICR secondo le metodologie dagli stessi adottate.

In particolare, la Società comunica ai distributori:

- l'elenco dei propri OICR classificati a complessità alta e molto alta, secondo i criteri stabiliti nel presente documento;
- le informazioni, non già contenute nella documentazione d'offerta, richieste dai distributori per valutare la complessità degli OICR della Società oggetto di collocamento;
- le variazioni intervenute nel tempo, rispetto alle informazioni di cui sopra.

5. Limitazioni operative

Tenuto conto delle raccomandazioni della Consob in materia di collocamento dei prodotti complessi, sono istituite le limitazioni operative specificate nelle seguenti sezioni.

5.1 Limitazioni al collocamento di OICR a complessità molto alta e alta

La Società non effettua il collocamento diretto alla clientela al dettaglio dei propri OICR classificati a complessità alta e molto alta, secondo i criteri stabiliti nel presente documento.

5.2 Limitazione all'investimento in prodotti complessi da parte degli OICVM della Società

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità alta e molto alta per un peso superiore al 30% del NAV da parte di tutti gli OICVM della Società.

Tale limite non si applica ad eventuali OICVM esplicitamente istituiti come prodotti aventi un grado di complessità molto alta e alta, collocati esclusivamente a clientela non al dettaglio.

5.3 Limitazione all'investimento in prodotti complessi nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità molto alta da parte di tutti i portafogli delle gestioni patrimoniali riferibili a clientela al dettaglio, salvo che ciò sia richiesto da specifiche istruzioni del Cliente e sia adeguato al profilo di rischio del Cliente (valutazione di adeguatezza MiFID).

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità alta per un peso superiore al 30% del NAV da parte di tutti i portafogli delle gestioni patrimoniali riferibili a clientela al dettaglio, salvo che ciò sia richiesto da specifiche istruzioni del Cliente e sia adeguato al profilo di rischio del Cliente (valutazione di adeguatezza MiFID).

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità alta, diverso dagli OICVM, per un peso superiore al 10% del NAV da parte di tutti i portafogli delle gestioni patrimoniali riferibili a clientela al dettaglio, salvo che ciò sia richiesto da specifiche istruzioni del Cliente e sia adeguato al profilo di rischio del Cliente (valutazione di adeguatezza MiFID).

6. Ruoli e Responsabilità

La Divisione Multi-Manager valuta la complessità degli OICR di terzi, con l'eccezione degli ETF, oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società.
La raccolta dei dati relativi agli OICR di terzi per le analisi di complessità (sia iniziale, che nel continuo, dovessero emergere dei cambiamenti significativi nella politica di investimento) vengono svolte nell'ambito delle attività di *due diligence* effettuate dal Servizio Multi-Manager per la valutazione degli OICR di terzi oggetto di investimento (si rinvia per i dettagli all'Allegato 1 della procedura "ANIMA - Processo di Investimento").

Il Servizio Risk Management:

- valuta il grado di complessità degli strumenti e delle attività finanziarie oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società, con l'eccezione degli OICR di terzi valutati dalla Divisione Multi-Manager;
- valuta il grado di complessità di tutti gli OICR della Società oggetto di collocamento alla clientela al dettaglio;
- valuta il grado di complessità degli OICR della Società non oggetto di collocamento alla clientela al dettaglio per i quali tale valutazione sia richiesta dalla Divisione Servizi e Supporto;
- verifica il rispetto delle limitazioni operative di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente documento, con la stessa frequenza prevista per la verifica del rispetto delle strategie generali di investimento, e informa, con cadenza mensile, il Consiglio di Amministrazione degli eventuali superi rilevati.

La Divisione Servizi e Supporto provvede a comunicare ai distributori le informazioni previste dalla sezione 4 del presente documento, raccogliendo dalle funzioni aziendali competenti le eventuali informazioni di cui non fosse già in possesso.